



COMUNE DI CESSAPALOMBO

Provincia di Macerata

Comune decorato di Croce al Valor Militare

62020 Via Mazzini, 3 ☎ 0733907132 📠 0733907085 P.Iva 00242710432

PEC: comune.cessapalombo.mc@legalmail.it

Prot. n. 5334

16 OTT. 2020

ORDINANZA N. 22/2020

Archiviazione Verbale di Accertamento di Illecito Amministrativo n. 38625 del 19/08/2020 per violazione art. 1 c. 3 della L.R. n. 10/97 e art. 1 c. 3 del Reg. Reg.le n. 2/01

IL SINDACO

- **VISTO** ed esaminato il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 38625 elevato in data 19/08/2020, pervenuto a questo Ente in data 01/09/2020 al prot. n. 4439, con il quale la Regione Carabinieri Forestale "Marche" Stazione di Sarnano ha contestato al Sig. (omissis), nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) in (omissis), la violazione dell'art. 1 comma 3 della L.R. n. 10 del 20/01/1997 e dell'art. 1 comma 3 del Regolamento Regionale n. 2 del 13/11/2001, sanzionato ai sensi della art. 21 della Legge Regionale n. 10 /1997 e ss. mm. ii., in quanto:
 - deteneva n. 2 cani di razza Lagotto e Springer all'interno di un box avente dimensioni inferiori a quelle previste dalla normativa vigente in materia, seppure i cani fossero regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina;
- **ESAMINATI** gli scritti difensivi presentati dall'interessato in data 22/09/2020 ed acquisiti al prot. n.4858, nei quali lo stesso non contesta il verbale elevato dalla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Stazione di Sarnano, ma chiede l'archiviazione del verbale o, in alternativa, l'applicazione della misura minima prevista per la violazione nella misura del minimo edittale previsto per legge in quanto il box in questione era abitualmente sede di ricovero di un solo cane e solo momentaneamente vi era stato collocato un secondo cane perché in fase di addestramento per la ricerca di tartufi;
- **RITENUTO** che la violazione contestata dal Comando Stazione Forestale di cui sopra attiene alla normativa basilare per la detenzione di cani dove, all'art. 1 comma 3 del REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2001 n. 2 recita:
 - "I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cuccie, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. Al cane deve essere assicurata, quotidianamente, la possibilità di muoversi liberamente".
- **VISTO** che la presenza del secondo cane era assolutamente temporanea ed eccezionale per i motivi esposti negli scritti difensivi, e che il Sig. (omissis) ha provveduto a collocare immediatamente il secondo esemplare in altro luogo idoneo in attesa di regolarizzare il box esistente;
- **VISTO** che non sussiste a carico dell'interessato recidività per analogo episodio;
- **VISTI** gli art. 18-20-21-26-27 della legge 24.11.1981 n. 689 e valutati i fatti e tutti gli altri elementi di cui

all'art. 11 della citata legge 689/1981;

- **ESAMINATI** i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi;
- **CONSIDERATE** tutte le circostanze di fatto e di diritto per la determinazione della sanzione amministrativa;
- **RITENUTO** sussistano i presupposti per emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti in questione;
- **VISTA** la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa l'archiviazione degli atti a carico del Sig. (omissis), sopra meglio generalizzato, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689 del 24/11/1981.

La trasmissione del presente provvedimento alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Stazione di Sarnano, in qualità di organo che ha redatto l'atto in questione.



IL SINDACO
Dott.ssa Giuseppina Feliciotti
Giuseppina Feliciotti